



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA DI DETERMINAZIONE II° SETTORE EDILIZIA URBANISTICA NUM. 36 DEL 27-03-2017 Registro Gen. N. 107

OGGETTO: convenzione manutenzione centrali termiche e condizionatori casa di riposo ditta ATR
--

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo, nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

PREMESSO CHE:

L'Istituzione Buccolini Giannelli in data 25/02/ 2015 ha stipulato convenzione per la verifica combustione, pulizia, centrali termiche e condizionatori con la ditta ATR di Ciarlantini Mario con sede in Urbisaglia Via Setificio 8 fino al 31.12.2016 e che si rende oggi necessario procedere alla liquidazione del servizio svolto

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza.

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia.

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016; b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza".

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione è obbligatorio solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1000,00 euro.

VISTE le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016.

VISTO:

- l'art. 3 del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvato con delibera consiliare n. 30 del 27 ottobre 2016.

- il Bilancio di Previsione per l'anno 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27.04.2016;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 04.05.2016 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance anno 2016/2018" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente;

RITENUTO quindi di procedere attraverso l'affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

DATO ATTO che il R.U.P., dopo informale ed adeguata indagine di mercato, previa valutazione comparativa, ha individuato nella ditta, **A.T.R. DI CIARLANTINI MARIO P.IVA 02313821007 COD. FISC CRLMRA47L22L501T**

SEDE IN VIA SETIFICIO 62010 URBISAGLIA

, l'operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze per forniture similari per conto di questo Ente, che si è dichiarata disponibile ad eseguire prontamente l'intervento e con l'urgenza dovuta, valutando nel contempo congrua e conveniente l'offerta.

DATO atto altresì che il R.U.P. ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta

A.T.R. DI CIARLANTINI MARIO,

VERIFICATO, per il predetto operatore economico, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC on line Numero Protocollo INAIL_5800265 Data richiesta 17/12/2016 Scadenza validità 16/04/2017,

DATO inoltre atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e che ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

VISTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213.

DATO ATTO non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 06/11/2012 n. 190, ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n 1 del 13.01.2016 con il quale è stato nominato responsabile del 2° settore edilizia ed urbanistica;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" così come modificato dal D.Lgs. 118/11, aggiornato con il D.Lgs. 126/14, che prevede :

♣ al comma 1 "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";

♣ al comma 3 "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222";

♣ al comma 5 "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

DATO ATTO che la spesa prevista è relativa ad un contratto triennale in essere e non è quindi frazionabile in dodicesimi;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. n. 81/08, non sono rilevabili rischi di interferenze con altre attività affidate da questo Settore, e pertanto non si è provveduto alla redazione del DUVRI;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all'art. 5, c. 3 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- di riconoscere, in forza della convenzione del 25/02/2015 sopra richiamata, alla ditta **ATR di Ciarlantini Mario con sede in Urbisaglia Via Setificio 8 il servizio di verifica combustione, pulizia, centrali termiche e condizionatori**

- di impegnare la spesa complessiva pari ad € 1220,00 sul Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018, Esercizio 2017 IN CORSO DI FORMAZIONE sui capitoli :
cap. 1880
- di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per quanto sopra;
- di dare atto che le informazioni richieste dall'articolo 192 del Decreto Lgs. n. 267/2000, e le motivazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall'articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, sono già state indicate in premessa;
- di subordinare la presente determinazione all'apposizione del parere e del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del Tuel D.L.vo 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto

Il Responsabile del Settore
F.to MASSIMO RASTELLI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

Impegno n.

Urbisaglia, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Rosanna Pieretti**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio ON-LINE di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BENASSAI Vincenzo**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' da servire per uso amministrativo

ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e degli articoli 16 *decies* e 16 *undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 24.6.2014 convertito in L.114/2014 e dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132, attesto che la presente copia analogica è conforme all'originale documento informatico contenuto nel fascicolo degli Atti Amministrativi

Dalla Sede comunale, li

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MASSIMO RASTELLI**